



CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE - UDINE

Approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n 2023000002 del 16 marzo 2023

STATUTO

della Camera di commercio di Pordenone-Udine



SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Capo I. Principi	4
Art. 1 - Natura e finalità	4
Art. 2 - Sede, Uffici distaccati	4
Art. 3 - Logo camerale	4
Art. 4 - Autonomia statutaria	4
Art. 5 - Potestà regolamentare	5
Art. 6 - Pari opportunità	5
Art. 7 - Pubblicità, Trasparenza e Amministrazione digitale	5
Capo II. Funzioni	6
Art. 8 - Funzioni e competenze	6
Capo III. Relazioni e cooperazione	6
Art. 9 - Sistema camerale	6
Art. 10 - Rapporti con altre Camere di Commercio	6
Art. 11 - Principi dell'attività amministrativa	7
TITOLO II ORGANI	8
Capo I. Il Consiglio, la Giunta e il Presidente	8
Art. 12 - Organi	8
Art. 13 - Composizione del Consiglio	8
Art. 14 - Competenze del Consiglio	9
Art. 15 - I consiglieri	9
Art. 16 - Regolamento interno	10
Art. 17 - Funzionamento del Consiglio	10
Art. 18 - Commissioni consiliari	11
Art. 19 - Giunta	11
Art. 20 - Competenze della Giunta	11
Art. 21 - Componenti della Giunta	12
Art. 22 - Regolamento della Giunta	12
Art. 23 - Funzionamento della Giunta	12
Art. 24 - Presidente	13
Art. 25 - Vicepresidente	13
Art. 26 - Norme sulla continuità amministrativa	13
Art. 27 - Obbligo di astensione	14
Capo II. Il Collegio dei revisori dei conti	14
Art. 28 - Composizione del Collegio dei revisori dei conti	14
Art. 29 - Compiti del Collegio dei revisori dei conti	14



TITOLO III ORGANIZZAZIONE INTERNA	15
Capo I. Organizzazione degli uffici	15
Art. 30 - Ordinamento degli uffici e dei servizi	15
Art. 31 - Segretario Generale	15
Art. 32 - Funzioni dei dirigenti	15
Art. 33 - Organismo Indipendente di Valutazione	16
Art. 34 - Regolamento sull' organizzazione degli uffici e dei servizi	16
Capo II. Procedure amministrative	16
Art. 35 - Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica	16
Art. 36 - Disciplina del procedimento amministrativo	16
Art. 37 - Qualità dei servizi	16
Titolo IV STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA	17
Art. 38 - Partecipazioni della Camera di Commercio	17
Art. 39 - Aziende speciali	17
Art. 40 - Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi e associazioni	17
Art. 41- Consulte, Accordi di programma e Conferenze di servizi	17
Art. 42 - Ascolto e partecipazione degli Stakeholders	18
Titolo V ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE	18
Art. 43 - Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio	18
Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI	18
Art. 44 - Pubblicazione Statuto e regolamenti	18
Art. 45 - Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti	19
Art. 46 - Norme di rinvio e transitorie	19
ALLEGATO A	20
Logo di sistema per la Camera di commercio di Pordenone-Udine	20
ALLEGATO B	21
Composizione del Consiglio camerale	21



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I. Principi

Art. 1 - Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine, istituita con il D.M. 16 febbraio 2018, nel seguito denominata "Camera di Commercio", è nata dall'accorpamento delle preesistenti Camere di Commercio di Pordenone e di Udine.
2. La Camera di Commercio è ente pubblico dotato di autonomia funzionale, che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, compiti di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, curandone in tale ambito lo sviluppo.
3. La Camera di Commercio è ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, ne cura gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo valorizzando, secondo il principio di sussidiarietà, l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.

Art. 2 - Sede, Uffici distaccati

1. La Camera di Commercio ha sede legale in Udine e sede secondaria in Pordenone.
2. Ai fini dell'attuazione del decentramento dei servizi, la Camera di Commercio può istituire, con decisione della Giunta camerale, uffici distaccati, nell'ambito della circoscrizione territoriale.

Art. 3 - Logo camerale

1. Il logo della Camera di Commercio di Pordenone – Udine è costituito dal sigillo di Unioncamere di colore azzurro, da un ponte con due pilastri sovrastante un fiume di colore rosso e dalla denominazione dell'Ente in colore nero, sviluppato in orizzontale ed allegato al presente Statuto (allegato A) quale parte integrante e sostanziale.

Art. 4 - Autonomia statutaria

1. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto ed i regolamenti camerale.
2. Lo Statuto, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni della Camera di Commercio.
3. Lo Statuto si ispira alla valorizzazione dei territori e delle attività della circoscrizione di competenza.
4. Lo Statuto è approvato dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti, è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pordenone – Udine ed inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.



Art. 5 - Potestà regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. La Camera di Commercio in quanto ente autonomo funzionale, adotta appositi regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza, delle materie delegate, di quelle previste dal presente Statuto e negli altri casi in cui sia richiesto per la migliore organizzazione e per l'attuazione delle funzioni camerali.
3. I regolamenti di competenza del Consiglio ai sensi della normativa vigente, e le relative modifiche, sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
4. Il regolamento interno del Consiglio è deliberato dallo stesso con il medesimo quorum del comma precedente.

Art. 6 - Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale, le associazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti, cui spetta di designare, ai sensi di legge, più di due rappresentanti, ne individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri.
3. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il Consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai Consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla Legge. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da esso dipendenti, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione di più di due nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. In sede di designazione o nomina diretta di rappresentanti camerali, in numero maggiore a due, quali componenti di organi collegiali in seno ad enti partecipati o società partecipate o controllate dalla Camera di Commercio, almeno un terzo è individuato di genere diverso da quello degli altri.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto in modo da garantire la presenza di componenti di entrambi i generi.

Art. 7 - Pubblicità, Trasparenza e Amministrazione digitale

1. La pubblicità legale degli atti è garantita secondo la normativa vigente in materia, con la pubblicazione nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale.
2. La Camera di Commercio ispira la propria azione amministrativa al principio della trasparenza e dell'accessibilità delle informazioni relative ai propri fini istituzionali, alle attività realizzate ed alle risorse impiegate per il loro perseguimento.
3. La Camera di Commercio assicura il costante aggiornamento delle informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale, garantendo l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, performance, integrità e prevenzione della corruzione, nel rispetto anche delle linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.



4. La Camera di Commercio, in ottemperanza agli obblighi di legge, organizza la propria attività favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con gli utenti, al fine di garantire gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Capo II. Funzioni

Art. 8 - Funzioni e competenze

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio esercita le altre funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto, quelle delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché le attività derivanti da accordi o convenzioni anche di rango internazionale, fermo restando i limiti previsti da disposizioni normative.
3. La Camera di Commercio svolge le proprie funzioni, secondo criteri di efficacia, economicità ed efficienza. A tal fine opera in collaborazione con le altre Camere di Commercio e con l'Unione Nazionale, anche mediante l'organizzazione di servizi comuni ed integrati.
4. La Camera di Commercio promuove la stipula di convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico per le attività produttive nell'ambito delle proprie competenze di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese.

Capo III. Relazioni e cooperazione

Art. 9 - Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, insieme alle altre Camere nazionali, alle Unioni regionali ove costituite, all'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché ai loro organismi strumentali. Ne fanno parte altresì le Camere di Commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
2. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione italiana delle Camere di Commercio.
3. La Camera di Commercio può associarsi all'Unione regionale eventualmente costituita ai sensi del codice civile e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i.. L'Unione regionale, ove costituita, cura e rappresenta gli interessi comuni delle Camere di Commercio associate ed assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione; può promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.
4. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione delle funzioni camerali e la diffusione delle relative informazioni.

Art. 10 - Rapporti con altre Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con altre Camere di Commercio italiane ed estere, finalizzate a favorire lo sviluppo dell'economia della propria circoscrizione territoriale.



2. Per il raggiungimento di tale obiettivo possono essere costituiti enti, organismi e strutture finalizzate alla realizzazione congiunta di specifici progetti e all'esercizio di ordinarie funzioni istituzionali.

Art. 11 - Principi dell'attività amministrativa

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, impronta la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza, pubblicità, partecipazione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure.
2. L'attività amministrativa della Camera di Commercio è improntata sulla separazione dei poteri tra organi di indirizzo politico e dirigenza camerale riguardo all'adozione degli atti necessari per il funzionamento dell'ente, in base dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
3. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali, le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
4. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con altri Enti per lo svolgimento dell'attività prevista dalle normative vigenti.
5. Anche al di fuori delle ipotesi specificamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni che lo richiedono e può, anche senza preventiva richiesta, formulare pareri e proposte alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione territoriale di competenza, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dello Stato e dell'Unione europea. La Camera di Commercio coordina la propria attività ai programmi che concorre a determinare.



TITOLO II ORGANI

Capo I.

Il Consiglio, la Giunta e il Presidente

Art. 12 - Organi

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - a. il Consiglio
 - b. la Giunta
 - c. il Presidente
 - d. il Collegio dei revisori dei conti

Art. 13 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da un numero di membri determinato e ripartito secondo la normativa vigente.
2. Il numero dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, determinato in base al numero di imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, è pari a ventidue (22) Consiglieri, ai sensi dell'art. 10 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.
3. Del Consiglio fanno parte inoltre tre (3) componenti di cui due (2) in rappresentanza rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno (1) in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio.
4. I Consiglieri sono ripartiti in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
5. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
6. Le organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o loro raggruppamenti, che partecipano al procedimento di rinnovo dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
7. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio ed i relativi settori economici sono riportati all'allegato B), che costituisce parte integrante del presente statuto.
8. Il Consiglio dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento, i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte.
9. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.



Art. 14 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina gli indirizzi generali della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a. delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti di propria competenza;
 - b. elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti, il Presidente e la Giunta, con distinte votazioni;
 - c. nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
 - d. determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio;
 - e. approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
 - f. approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico ed il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio, sulla base delle proposte della Giunta;
 - g. svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi di attività sopra citati;
 - h. adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi comunitarie, statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto;
 - i. disciplina, anche mediante il regolamento interno di cui all'art. 16, il proprio funzionamento.
3. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
4. Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Art. 15 - I consiglieri

1. I Consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, rappresentano il sistema locale delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a. esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b. chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
 - c. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d. ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
5. I consiglieri che subentrano nel corso del mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata in carica del Consiglio.
6. Le dimissioni dei consiglieri sono rimesse nelle mani del Presidente e sono irrevocabili.



7. In caso di dimissioni, di decesso o di decadenza di un consigliere, il Presidente ne dà comunicazione all'Autorità competente per la nomina.

Art. 16 - Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - a. la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio, nonché, in particolare, delle votazioni;
 - b. la costituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c. gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica, salvi i casi in cui sia prevista per legge una maggioranza qualificata. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le sedute del Consiglio camerale possono tenersi nella sede principale, in quella secondaria oppure in altre sedi nel territorio italiano. Le sedute potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, secondo le modalità previste nel Regolamento.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e relative modifiche, e per l'elezione del Presidente.
4. Le convocazioni a firma del Presidente vengono effettuate mediante avviso, anche via posta elettronica/posta elettronica certificata recante gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
5. Il Consiglio può esser convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito con le stesse modalità descritte al precedente comma almeno tre giorni prima della seduta.
6. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'aggiornamento del preventivo economico, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e per l'approvazione del preventivo economico annuale, entro i termini previsti dalla legge.
7. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei consiglieri; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
8. Le votazioni avvengono ordinariamente in forma palese tranne il caso in cui la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto a parità di voti, la proposta si intende respinta. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto a meno che l'adozione dello scrutinio palese non venga deliberata all'unanimità dei componenti il Consiglio presenti alla seduta per la votazione. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che il Consiglio su proposta del Presidente o di un consigliere, non disponga diversamente.
10. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per le



riunioni del Consiglio e per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

Art. 18 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può deliberare, per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale, la costituzione di commissioni, che svolgano funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo, consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio.

Art. 19 - Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da 7 consiglieri - di cui almeno quattro in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura - eletti dal Consiglio secondo le previsioni della legge e del regolamento.
2. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso dall'altro.

Art. 20 - Competenze della Giunta

1. La Giunta è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta:
 - a. Elegge, tra i suoi componenti, il Vicepresidente della Camera di Commercio
 - b. attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio;
 - c. adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse;
 - d. predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio e la relazione sulla performance, per l'approvazione del Consiglio;
 - e. approva il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio di riferimento, con il quale programma la strategia dell'Ente, la performance operativa, la prevenzione della corruzione e trasparenza ed il fabbisogno di personale, definendo il corretto dimensionamento della struttura camerale;
 - f. adotta, su proposta del Segretario Generale, gli atti di macro organizzazione volti a definire la struttura amministrativa e a stabilire i criteri e le modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali;
 - g. delibera, nei limiti fissati dalla legge, la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
 - h. delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio a seguito di accorpamento tra Camere di Commercio;
 - i. riferisce al Consiglio, nelle sessioni ordinarie, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
 - j. delibera la partecipazione ad accordi di programma e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - k. delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio e nei limiti previsti dalla legge;



- l. delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi a delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
 - m. formula - nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio - pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alle Strutture amministrative intermedie, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - n. svolge, avvalendosi dell'Organismo Indipendente di valutazione di cui all'art. 33, l'attività di valutazione e controllo strategico delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e agli obiettivi individuati;
 - o. approva la carta dei servizi della Camera di Commercio;
 - p. nomina e revoca o designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni.
3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 4. Spettano inoltre alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
 5. Nell'eventuale periodo di *prorogatio*, la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione ovvero emanare o modificare regolamenti.

Art. 21 - Componenti della Giunta

1. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta
2. I componenti della Giunta esplicano il mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
3. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.

Art. 22 - Regolamento della Giunta

1. Il regolamento interno della Giunta stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli argomenti, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 23 - Funzionamento della Giunta

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
3. Le sedute di Giunta potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, secondo le modalità previste nel Regolamento.
4. Le convocazioni a firma del Presidente vengono effettuate mediante avviso, anche via posta elettronica/posta elettronica certificata recante gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
5. La Giunta può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito con le stesse modalità descritte al precedente comma, almeno 48 ore prima della seduta.



6. Le votazioni avvengono in forma palese o per scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto a meno che l'adozione dello scrutinio palese non venga deliberata all'unanimità dei componenti la Giunta presenti alla seduta per la votazione.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal Regolamento della Giunta, sono ammesse audizioni dei dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute dalla Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo istituzionale, economico ed esperti di comprovata professionalità.

Art. 24 - Presidente

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio e ne ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti e il presente statuto attribuiscono alla sua competenza.
4. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta e i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
5. Ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per non più di due volte.

Art. 25 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto tra i propri componenti dalla Giunta camerale a maggioranza dei componenti in carica. Qualora con la prima votazione non si raggiunga il quorum richiesto, nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire comunque entro 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 l'elezione del Presidente deve avvenire entro 90 giorni.

Art. 26 - Norme sulla continuità amministrativa

1. Il Presidente ed i componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio e al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.



Art. 27- Obbligo di astensione

1. Il Presidente, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prender parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e/o conflitto d'interessi con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal componente del Consiglio o della Giunta più giovane di età.

Capo II.

Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 28 - Composizione del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre componenti effettivi designati dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio può nominare tre revisori supplenti, se designati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. In caso di mancata designazione e di sostituzione dei membri si applica quanto previsto dalla legge vigente.
3. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso da quello degli altri.
4. Alle sedute del Consiglio e della Giunta assiste, senza diritto di voto, almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, art. 20, comma 6.

Art. 29 - Compiti del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio svolge i compiti stabiliti dall'art. 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., con le modalità definite dall'art. 4-bis della medesima legge.



TITOLO III ORGANIZZAZIONE INTERNA

Capo I. Organizzazione degli uffici

Art. 30 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in base ai principi di funzionalità, autonomia, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità fra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.
2. La Camera promuove una cultura attiva dello sviluppo delle risorse professionali interne, persegue obiettivi di valorizzazione del personale ad ogni livello, finalizzato alla crescita del patrimonio di competenze indispensabili al perseguimento della missione camerale, ricerca la collaborazione con il personale e le sue rappresentanze nella definizione delle più idonee modalità di organizzazione del lavoro, di sviluppo organizzativo e di creazione di percorsi di miglioramento professionale.

Art. 31 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione, nonché quelle di segretario degli organi collegiali.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta.
3. Il Segretario Generale ha il compito e la responsabilità di fornire a tutti gli Organi camerali tempestivi e trasparenti flussi informativi in occasione della loro convocazione.
4. Il Segretario Generale è nominato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy su designazione della Giunta, salvo quanto disposto dall'art. 20 comma 7 della L. 580/1993.
5. La Giunta, su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

Art. 32 - Funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale.



Art. 33 - Organismo Indipendente di Valutazione

1. La Giunta nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola composizione e funzionamento. Esso è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti esterni agli organi ed alla organizzazione camerale, dotati dei requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dalla legge e nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere. Nello svolgimento delle sue funzioni si avvale di una struttura tecnica di supporto individuata all'interno dell'Ente.
2. L'OIV opera in posizione di autonomia, secondo le vigenti disposizioni, e riferisce al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.
3. L'OIV svolge un'azione di supporto sul piano metodologico e di monitoraggio del ciclo della performance e del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'Ente con l'obiettivo di verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale. Valida la relazione sulla performance, promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

Art. 34 - Regolamento sull' organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e del presente Statuto, il regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui si definisce e si manifesta l'organizzazione amministrativa dell'Ente, nonché i sistemi operativi di gestione del personale e la programmazione e pianificazione delle risorse umane.

Capo II.

Procedure amministrative

Art. 35 - Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. La Giunta individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura, come da normativa vigente.
2. Il responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

Art. 36 - Disciplina del procedimento amministrativo

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario.
2. Con regolamento del Consiglio vengono stabiliti - ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. - i termini di durata dei procedimenti e le unità organizzative responsabili dei procedimenti nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e di partecipazione al procedimento amministrativo.
3. Con regolamento del Consiglio vengono altresì disciplinate le modalità per l'esercizio delle altre tipologie di accesso previste dalla legge.

Art. 37 - Qualità dei servizi

1. La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.



Titolo IV STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Art. 38 - Partecipazioni della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio utilizza, ai fini del perseguimento di obiettivi rilevanti per la promozione e lo sviluppo dell'economia della circoscrizione territoriale di competenza, le forme più idonee, promuovendo l'istituzione di società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente statuto.
2. La costituzione di società nonché l'acquisto, il mantenimento e la dismissione di partecipazioni societarie, avvengono nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.
3. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta a norma dell'art. 14 comma 5 lettera b) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., anche con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.
4. La Giunta, sulla base di analisi costi/benefici e studi di fattibilità predisposti dagli uffici direttamente o mediante incarichi *ad hoc*, provvede indicando le attività costituenti la gestione caratteristica della forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.
5. Il Segretario Generale ed i Dirigenti della Camera di Commercio, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, possono assumere la carica di Direttore delle aziende speciali camerale e delle società di cui l'Ente detiene una partecipazione.

Art. 39 - Aziende speciali

1. Le Aziende speciali sono organismi camerale strumentali dotati di soggettività tributaria, costituite secondo le disposizioni del codice civile ed operanti secondo le norme del diritto privato, le specifiche norme regolamentari nonché in base ad un proprio Statuto.
2. Le Aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dei criteri di equilibrio economico e finanziario, dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A tal fine, la Giunta opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie, nonché dell'esistenza di organismi, pubblici o privati, aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
3. La Giunta dispone altresì le misure opportune per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.

Art. 40 - Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi e associazioni

1. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni, forniscono all'Ente camerale un aggiornamento sull'attività svolta presso l'organismo al quale partecipano. In ogni caso la Giunta può richiederne l'audizione per chiarimenti e specificazioni.

Art. 41- Consulte, Accordi di programma e Conferenze di servizi

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove o concorre a promuovere la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali, per realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia



che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche.

2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.
3. La Camera di Commercio, inoltre, promuove o partecipa ad altre forme di accordo con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune.
4. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione di categorie e soggetti interessati, la Giunta può istituire Consulte, Commissioni e Gruppi di esperti su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori. Le Consulte esercitano funzioni di proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedono, nelle materie inerenti il sistema economico della provincia, un approfondimento ed un confronto tra i soggetti partecipanti, una specifica valutazione tecnica e proposte sui vari livelli politici ed istituzionali.

Art. 42 - Ascolto e partecipazione degli Stakeholders

1. La Camera di Commercio può istituire organismi informali con funzioni di monitoraggio e di proposta su temi di interesse economico della circoscrizione territoriale di competenza. Tali organismi possono prevedere la partecipazione di altre istituzioni interessate, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti.

Titolo V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 43 - Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione della Camera di Commercio è attuata in base al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e ss.mm.ii., ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.
2. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito presso l'Unioncamere di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 - Pubblicazione Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. I regolamenti camerale sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio.



Art. 45 - Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo telematico dell'Ente, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 46 - Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. e nei relativi regolamenti di attuazione.

ALLEGATO A

Logo di sistema per la Camera di commercio di Pordenone-Udine



ALLEGATO B

Composizione del Consiglio camerale¹

Il Consiglio della Camera di commercio di Pordenone – Udine è composto complessivamente da 25 (venticinque) membri, dei quali 22 (ventidue) in rappresentanza dei settori economici, e 3 (tre) in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei Liberi Professionisti, secondo la ripartizione che segue;

Settori di attività economiche	Seggi
Agricoltura	2
Artigianato	3
Industria	5
Commercio	4
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	3
Totale seggi	22
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Associazioni dei consumatori	1
Liberi professionisti	1
Totale complessivo Consiglieri	25

¹ Composizione del Consiglio quinquennio 2023-2028